



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1431** del **20/09/2021**

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, alla Società Nextpower Development Italia S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico avente potenza nominale complessiva pari a 8.049,24 kW, sito in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande nel Comune di Mottalciata.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.r.l.				
Sede Legale:	via Orefici, 2	Comune	Milano	Cap	20123
Sede Operativa:	Strada Provinciale 232/a	Comune	Mottalciata	Cap	13874
Codice fiscale:	11091860962	Partita IVA:	11091860962		
Indirizzo posta elettronica certificata:	npditalia@legalmail.it				

In data 11/12/2020, con nota ns. prot. n. 23364 dell'14/12/2020, è pervenuta da parte Società Nextpower Development Italia S.r.l., con sede legale in via Orefici, 2 nel comune di Milano, una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a km 5 Località Prato Grande, avente potenza nominale complessiva di 8.049,24 kW.

Il Proponente, contestualmente alla richiesta autorizzativa in oggetto, con nota ns. prot. n. 23354 dell'14/12/2020, ha presentato a questa Amministrazione per il medesimo progetto anche una istanza di sottoposizione alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii., in quanto esso rientra nella categoria progettuale "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" indicata alla lettera b) del punto 2, dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Questa Amministrazione, con nota ns. prot. n. 24017 del 21/12/2020, ha comunicato al Proponente l'impossibilità di dare corso all'istanza presentata in quanto il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, così come modificato dal D.Lgs. 03/03/2011 n. 28, prevede esplicitamente che la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale debba essere espletata precedentemente all'avvio della procedura unica di autorizzazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 394 del 12/03/2021, si è conclusa la Verifica di Impatto Ambientale, che ha escluso la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva fase di Valutazione.

La società Proponente, con le note ns. prot. n. 9287 del 03/05/2021, n. 10137 del 12/05/2021 e n. 11048 del 21/05/2021, ha provveduto a ripresentare l'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., allegando la documentazione tecnica debitamente aggiornata ed integrata con le indicazioni emerse durante la procedura di verifica di impatto ambientale.

In data 31/05/2021, con nota ns. prot. n. 11691, questa Amministrazione, ha comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dell'Immobiliare Lunghi S.r.l. contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
- denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84;
- nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale.

Questa Amministrazione in data 10/06/2021, con nota ns. prot. n. 12420, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Comune di Mottalciata
- Comune di Cossato
- Comune di Quaregna Cerreto
- Unione dei Comuni Rive del Cervo
- A.R.P.A. – Dipartimento Piemonte Nord Est
- A.S.L. BI Biella S.I.S.P.
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino
- Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
- Agenzia delle Dogane di Biella
- Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servizi Militari, Torino
- Telecom Italia S.p.A.
- "e-distribuzione" S.p.A Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Ovest Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria
- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
- Snam Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Occidentale
- Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.
- Autorità di Bacino per il Fiume Po
- ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

A questa Amministrazione sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- dalla Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta di ANAS S.p.A., con nota ns. prot. n. 12764 del 16/06/2021;

- dalla Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico con nota ns. prot. n. 13332 del 23/06/2021;
- dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli della Regione Piemonte, con nota ns. prot. n. 13448 del 23/06/2021;
- dal Dipartimento Piemonte Nord Est dell'ARPA in data 15/07/2021, con nota protocollo n. 64758.

Il Comune di Quaregna Cerreto, in data 09/07/2020, con nota ns. prot. n. 14593, ha fatto pervenire a questa Amministrazione il proprio parere favorevole, dal punto di vista edilizio ed urbanistico, al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Questa Amministrazione con le note prot. n. 14758 del 12/07/2021 e n. 15707 del 22/07/2021, ha provveduto a richiedere alla Società proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

Il proponente, con le note ns. prot. n. 14743 del 12/07/2021, n. 14788 del 12/07/2021, n. 16123 del 28/07/2021, n. 16175 del 28/07/2021 e n. 16717 del 04/08/2021 ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le integrazioni richieste.

In ragione di quanto sopra indicato questa Amministrazione, con nota prot. n. 17362 del 11/08/2021, ha richiesto a tutti gli enti interessati di trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota ns. prot. n. 16969 del 06/08/2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola e Vercelli.

Con nota ns. prot. n. 17952 del 20/08/2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

Con nota ns. prot. n. 18451 del 30/08/2021 la Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta di ANAS S.p.A. ha espresso un "*parere preventivo di massima favorevole*" alla realizzazione delle opere in progetto, precisando tuttavia che non era al momento possibile rilasciare il provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dal Titolo II del Codice della Strada, per la realizzazione di interferenze con il sedime stradale, l'infrastruttura viaria o le fasce di rispetto, in quanto la Società proponente non aveva ancora presentato la richiesta polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione delle opere.

Con nota ns. prot. n. 18951 del 06/09/2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte in data 09/09/2021, con nota ns. prot. n. 19302, ha specificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in progetto non era di sua competenza, ma delegata all'Amministrazioni Comunali coinvolte nell'istruttoria.

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati integralmente in uno specifico allegato del presente Atto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: Le Amministrazioni Comunali di Mottalciata e Cossato, l'Unione dei Comuni Rive del Cervo, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BI, l'Autorità di Bacino per il Fiume Po, il Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servitù Militari, l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), "e-distribuzione" S.p.A., l'Ispettorato Territoriale

Piemonte Valle D'Aosta della Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico, Telecom Italia S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Occidentale ed il Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A..

Si dà atto che sono pervenuti dei pareri di massima favorevoli alla realizzazione delle opere in progetto da parte del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con nota ns. prot. n. 18682 del 02/09/2021 e dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con nota ns. prot. n. 16936 del 06/08/2021, benché tali soggetti non risultino ufficialmente coinvolti nell'iter autorizzativo. Tuttavia entrambi i gestori richiedono che il proponente, con il quale sono stati presi accordi al di fuori dell'istruttoria condotta da questa Amministrazione, provveda, dopo il rilascio dell'Autorizzazione Unica, a definire con loro le modalità di risoluzione delle interferenze delle opere in progetto con le reti irrigue presenti nell'area e regolarizzi tali intersezioni tramite il rilascio delle relative concessioni.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16/07/2012, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono state stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di apposita perizia giurata.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata nel mese di maggio di quest'anno, ha richiesto, con nota prot. n. 19374 del 10/09/2021, al proponente l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, prodotta dal rappresentante legale della Società e da tutti gli amministratori.

La Nextpower Development Italia S.r.l. in data 13/09/2021, con nota ns. prot. n. 19420, ha fatto pervenire a questi Uffici la dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in favore della Nextpower Development Italia S.r.l. per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione che precede:

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la Nextpower Development Italia S.r.l. alla realizzazione ed alla gestione di un nuovo impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
 - denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84;
 - nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale.
3. Di stabilire che la Nextpower Development Italia S.r.l., prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, pena la decadenza del presente titolo, dovrà ottenere da parte di ANAS S.p.A. il provvedimento autorizzativo, previsto dal Titolo II del Codice della Strada, per la realizzazione delle opere che interferiscono con le infrastrutture viarie di competenza di tale Azienda.
4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
 - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
 - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
7. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di fare salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.sw

- 11.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 12.** Che l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per lo smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
- 13.** Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
- 14.** Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- 15.** Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente. Copia del provvedimento finale e degli allegati vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

Nextpower Development Italia S.r.l. - impianto fotovoltaico avente potenza nominale complessiva di 8.049,24 kW, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Prescrizioni assegnate nell'ambito dell'istruttoria di VERIFICA di V.I.A. (art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), la con la Determinazione n. 394 del 12/03/2021 ancora attuali:

1. La produzione di rifiuti è limitata alla fase di cantiere e a quella di dismissione dell'impianto. I rifiuti derivati dovranno essere correttamente gestiti con priorità per le attività di riutilizzo e recupero rispetto a quelle di smaltimento.
2. La "SNAM Rete Gas" S.p.A., esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'opera, dispone comunque che la "NextPower D.I." S.r.l., al fine di garantire la sicurezza e la stabilità degli impianti interferiti di proprietà "SNAM Rete Gas" S.p.A., prenda contatti, previamente all'inizio di qualsivoglia attività cantieristica e/o operativa entro le fasce di rispetto dei relativi metanodotti, con l'unità territoriale "SNAM Rete Gas" S.p.A. Centro di Santhià (VC), via Adriano Olivetti n. 8 13084 Santhià, telefono 0161 935400, telefax 0161 930074, per i necessari coordinamenti (Indicazioni di cui nota "SNAM Rete Gas" S.p.A., prot. n. DINOCC-043-BAR del 28.01.2021).

Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

3. Circa la gestione delle terre e rocce da scavo, si suggerisce di privilegiare il conferimento dei terreni in esubero presso centri di recupero rispetto al conferimento in discarica. Gli esiti delle indagini ambientali condotte in fase esecutiva dovranno essere trasmessi all'Agenzia per l'ambiente territorialmente competente.
4. La rimozione e l'accantonamento del top-soil dovranno procedere contestualmente all'evolvere dei lavori, in modo tale da limitare il denudamento delle superfici, l'impovertimento del suolo, la produzione di polveri e gli effetti negativi sul paesaggio.
5. Circa la conservazione del top-soil durante la fase di cantiere, il materiale dovrà essere accantonato in cumuli di forma trapezoidale con pendenze che rispettino l'angolo di deposito naturale del materiale e di altezza variabile a seconda della durata dello stoccaggio: < 1 anno: altezza max 2,5 m; > 1 anno: altezza max 1,5 m. Dovrà essere limitata l'erosione attraverso inerbimento dei cumuli per proteggere lo strato organico superficiale e per prevenire l'insediamento di vegetazione indesiderata, la composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra" (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017).
6. In fase di cantiere gli impatti potenziali potrebbero essere dovuti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, in relazione a tale aspetto si prescrive:
 - lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e lo stoccaggio di rifiuti dovrà avvenire in condizioni di sicurezza al fine di garantire un'adeguata protezione alle matrici ambientali.
 - Il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.
7. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di cantiere e di dismissione, il Proponente dovrà prevedere la bagnatura periodica degli eventuali cumuli di terra accantonati, delle aree interessate da operazioni di movimentazione di materiale terroso e pulverulento, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi. Si ricorda che tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, la velocità in cantiere dovrà essere limitata, i mezzi in transito sulla viabilità pubblica dovranno risultare puliti (sistemi di lavaggio periodico

- degli pneumatici) e senza perdite di carico (copertura dei cassoni).
8. Tutte le aree temporaneamente occupate in fase di cantiere dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.
 9. Si ricorda che dovranno essere comunicati all'Agenzia territorialmente competente, l'inizio e la fine dei lavori in modo da permettere le eventuali attività di verifica per quanto concerne gli aspetti ambientali, le previsioni progettuali e le condizioni imposte nell'ambito del provvedimento conclusivo della presente procedura.

Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli:

Tutela paesaggistica

10. dalla documentazione progettuale (i rendering in particolare) pare che la mitigazione dell'intervento sia estremamente esigua, motivo per cui si invita nuovamente a progettare e realizzare una più estesa e fitta cintura arborea/arbustiva (almeno tre filari con sesto d'impianto sfalsato), facendo percepire il comparto come un'estesa area boscata;
11. per quanto consentito dalle necessità di sicurezza e dai corretti orientamenti di esercizio, si invita ad organizzare i comparti produttivi disponendoli secondo gli assi dell'organizzazione storica del sedime (eventuali suddivisioni interne, allineamenti stradali, percorsi dei canali etc.) e non in base alle recenti opere infrastrutturali e viabilistiche, disponendo altresì i "filari" di pannelli in modo tale da lasciare parti di terreno libere.

Tutela archeologica

12. Con riferimento a quanto precedentemente espresso con nota ns. prot. 2127 del 26.02.2021, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, questa Soprintendenza conferma, alla luce delle valutazioni in merito al rischio archeologico dell'area oggetto di intervento (rischio ALTO), in linea con quanto già espresso nello Studio Preliminare Ambientale al punto 7.8.3, p. 173, "la necessità di prevedere in un momento precedente alla cantierizzazione del nuovo parco fotovoltaico, una campagna di sondaggi archeologici". Si richiede pertanto la predisposizione di un piano di sondaggi archeologici, redatto da parte di operatori archeologici provvisti dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 25, c.1, del D.Lgs. 50/2016 che garantisca un'adeguata campionatura dell'area in località Prato Grande, da trasmettere a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.
13. Per quanto riguarda gli interventi di scavo previsti per la realizzazione del cavidotto, considerata la tipologia di intervento, si ribadisce l'opportunità di prevedere quale operazione funzionale a limitare l'impatto dell'opera su eventuali resti sepolti, di eseguire i lavori con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli.

Per quanto attiene al R.D. 523/1904 e per quanto di competenza si autorizzano i lavori necessari per la posa di un cavidotto di connessione in attraversamento, su manufatti esistenti, sul Canale Rio Vallelunga, sul torrente Cervo e sul canale Peschiera nel comune di Cossato, ai sensi del R.D. 523 del 1904 subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

14. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
15. le opere dovranno essere realizzate nelle località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
16. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua in questione ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si

- rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
17. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
 18. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 19. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
 20. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
 21. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 22. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
 23. il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
 24. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
 25. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
 26. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2022, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 27. la Società Nextpower Development Italia s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli mediante posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
 28. ad avvenuta ultimazione, la Società Nextpower Development Italia s.r.l. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 29. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua denominati rio Vallelunga, torrente Cervo e canale Peschiera;
 30. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 31. come riportato nella nota del 26/08/2021 la Società Nextpower Development Italia s.r.l. esonererà la Regione Piemonte da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche prevedendo l'obbligo per la stessa

- società di adeguare o rimuovere la linea in caso di mancata regolarizzazione dei manufatti esistenti su cui ci si è ancorati con il cavidotto;
32. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 33. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 34. il parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
 35. la Società Nextpower Development Italia s.r.l. dovrà presentare istanza, prima dell'inizio dei lavori, per ottenere le concessioni demaniali per gli attraversamenti sui corsi d'acqua (canale Rio Vallelunga, torrente Cervo, canale Peschiera), secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
 36. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Prescrizioni assegnate dalla Provincia di Biella - Area Tecnica - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale:

37. durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
38. l'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, così come l'occupazione temporanea di sedime stradale provinciale per la realizzazione dell'opera, se prevista, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; il Proponente, dovrà nel caso dichiarare la quantità e la durata di occupazione temporanea di cantiere assoggettabile a canone, ai fini del calcolo dei eventuali canoni dovuti in ottemperanza al Regolamento Canone Unico Patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021. In ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Si precisa inoltre che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo le Strade Provinciali interessate, senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale e/o parziale non autorizzate. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessarie limitazioni al transito, il richiedente dovrà presentare apposita istanza presso l'Amministrazione Competente.
39. Dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, le banchine, i fossi, le cunette, opere di protezione o parapetti e tutte le pertinenze stradali oltreché le opere di canalizzazione e di regimazione delle acque eventualmente intercettate e comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero danneggiamenti il Proponente dovrà provvedere tempestivamente

all'immediato ripristino degli stessi. Inoltre avanti l'esecuzione dei lavori il Proponente dovrà altresì farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi.

40. Tutte le opere assentite da questa amministrazione, dovranno essere mantenute a carico del soggetto istante; inoltre il Proponente dovrà modificare o rimuovere le opere autorizzate e con le modalità che saranno nella circostanza prescritte, nell'eventualità in cui sia ritenuto necessario dall'Amministrazione Provinciale nell'interesse della strada e della viabilità per rendere possibile l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere e natura che la Provincia intendesse eseguire nella zona stessa, senza alcun onere da parte della Provincia di Biella.
41. Il Proponente dovrà in ogni caso ottemperare a tutte le norme e prescrizioni tecnico-amministrative-tributarie indicate nel Regolamento Canone Unico Patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'Allegato 10 "Norme Tecniche" circa il ripristino del piano viabile bitumato e delle relative pertinenze demaniali; il Proponente dovrà richiedere sopralluogo di verifica dell'intervento da parte del Personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, per concordare le modalità esecutive dello stesso.
42. Il Proponente rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero recati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto concesso; rimanendo quindi espressamente stabilito che lo stesso resta l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della Concessione, restando completamente sollevata l'Amministrazione Provinciale concedente, nonché i funzionari da essa dipendenti.
43. Il Richiedente in seguito all'ultimazione dei lavori e nei tempi previsti dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre copia del Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori, comprovante la conformità degli interventi rispetto a quanto autorizzato ed alle prescrizioni individuate da questo Ente.
44. Preso atto che è volontà del Richiedente promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per mezzo di opere e condutture da lui realizzate allo scopo di restituirla ad altro gestore, si richiede di fornire a conclusione dell'iter autorizzativo, specifici accordi e/o convenzioni, al fine di disciplinare gli specifici aspetti tributari concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in applicazione del vigente Regolamento Provinciale.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin